

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del
15/04/2014**

REVISIONI
Delibera di C.C: n. 55 del 30.09.2014
Delibera di C.C. n. 22 del 14.05.2015
Delibera di C.C. n. 16 del 12.04.2016
Delibera di C.C. n. 2 del 24.01.2017
Delibera di C.C. n. 2 del 25.01.2018
Delibera di C.C. n. 46 del 20.12.2018
Delibera di C.C. n. 50 del 23.12.2019

INDICE

CAPITOLO I – DISCIPLINA GENERALE “IUC”(IMPOSTA UNICA COMUNALE)

ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART.2 COMPONENTI DEL TRIBUTO

ART.3 SOGGETTO ATTIVO

ART.4 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

ART.5 ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI

ART.6 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

ART.7 RISCOSSIONE

ART.8 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

ART.9 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

CAPITOLO II – IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) REGOLAMENTO COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

ART.10 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART.11 ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE

ART. 11-BIS DIRITTO DI ABITAZIONE DEL CONIUGE

ART.12 FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO

ART.13 ALIQUOTE, DETRAZIONI E RIDUZIONI

ART.14 ULTERIORE DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ART.15 COMUNICAZIONE

ART.16 IMMOBILI POSSEDUTI DALLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA

ART.17 IMMOBILI POSSEDUTI DA ENTI NON COMMERCIALI

ART.18 DICHIARAZIONE

ART.19 RISCOSSIONE

CAPITOLO III – IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) REGOLAMENTO COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI)

ART.20 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART.21 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

ART.22 SOGGETTI PASSIVI

ART.23 BASE IMPONIBILE

ART.24 ALIQUOTE

ART.25 DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ART.26 DICHIARAZIONE

ART.27 VERSAMENTI

CAPITOLO IV – IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) REGOLAMENTO COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI)

ART.28 DISCIPLINA DELLA TASSA

ART.29 NORMATIVA AMBIENTALE

ART.30 PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

ART.31 SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

ART.32 SUPERFICIE IMPONIBILE DEGLI IMMOBILI AI FINI TARI

ART.33 ESCLUSIONI DAL TRIBUTO

ART.34 RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

ART.35 CATEGORIE DI UTENZE

ART.36 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

ART.37 CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE

ART.38 SCUOLE STATALI

ART.39 TRIBUTO GIORNALIERO

ART.40 TRIBUTO PROVINCIALE

ART.41 RIDUZIONI DELLA TASSA

ART.42 RIDUZIONI PER RICICLO E RIUTILIZZO

ART.43 CUMULABILITA’ DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

ART.44 ULTERIORI AGEVOLAZIONI

ART. 44-BIS CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI ART. 44-TER
ESENZIONI
ART.45 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
ART.46 CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
ART.47 RISCOSSIONE
ART.48 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

CAPITOLO I DISCIPLINA GENERALE "IUC" (Imposta Unica Comunale)

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, per espressa previsione del comma 702 dell'art. 1 Legge 147/13 disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. 2. Si applicano alla IUC, in quanto compatibili, le disposizioni previste nelle Sezioni 1, 2 e 3 del Regolamento unico delle entrate tributarie comunali approvato con delibera del Consiglio comunale n. 82 del 11/12/2001 e s.m.i.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e dai regolamenti comunali vigenti, si applicano le disposizioni di legge.

Art. 2 COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. La IUC è composta da:
a. una componente di natura patrimoniale, l'Imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
b. una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,(1) e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, a carico dell'utilizzatore.

(1) Art. 1, comma 639, L. 147/2013, modificato dal 1° gennaio 2016, dall'art. 1, comma 14, lett. a), L. 208/2015.

Art. 3 SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni della circoscrizione territoriale del Comune, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 4 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso

ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 5 ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. Dal 2016, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/97, in caso di omesso o insufficiente versamento, alle prescritte scadenze, della IUC risultante dalla dichiarazione, viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato; per i versamenti effettuati entro 90 giorni la sanzione è ridotta al 15%; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. (1) Relativamente alla TARI, si applicano le specifiche disposizioni previste al successivo art. 47.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta all'invio di eventuale questionario di accertamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00.
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 sono ridotte ad 1/3 (un terzo) se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi. 6-bis. Si applicano i principi generali ed i criteri di determinazione della sanzione amministrativa per le violazioni di norme tributarie previsti dal Regolamento unico delle entrate tributarie comunali e dal Decreto Legislativo n. 472/1997 qualora applicabili. (2)
7. Sulle somme dovute a titolo di IUC si applicano gli interessi nella misura pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.
8. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, sia uguale o inferiore a euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo. (3)
9. L'accertamento del tributo è effettuato e notificato secondo le modalità disciplinate nel Regolamento unico delle entrate tributarie comunali e nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

(1) Art. 13 del D.Lgs. 471/1997 modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 158/2015 in vigore dal 1° gennaio 2016.

(2) Comma introdotto con Delibera di C.C. n. 2 del 24/01/2017.

(3) Comma modificato con Delibera di C.C. n. 2 del 24/01/2017.

Art. 6 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti interessi in misura pari al tasso legale calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti al Comune stesso, a titolo IUC (IMU, TASI e TARI). La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
4. Non si procede al rimborso di somme uguali o inferiori a euro 12,00. (2)

5. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell'amministrazione comunale, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di cui all'art. 23 del D.Lgs. 472/1997. (1)

(1) Art. 23 del D.Lgs. 472/1997 come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. h), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.

(2) Comma modificato con Delibera di C.C. n. 2 del 24/01/2017.

Art. 7 RISCOSSIONE

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite dalle specifiche norme regolamentari che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.

2. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili. (1) (2)

3. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, sia uguale o inferiore per ciascun credito ad euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo. (3)

(1) Art. 7 del D.L. 70/2011.

(2) Delibera C.C. n. 16 del 16/04/2015.

(3) Comma modificato con Delibera di C.C. n. 2 del 24/01/2017.

Art. 8 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Art. 9 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

CAPITOLO II IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) REGOLAMENTO COMPONENTE IMU Imposta municipale propria

Art. 10 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente capitolo, adottate nell'ambito della potestà prevista dall'articolo dall' articolo 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, disciplinano l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa all'Imposta municipale propria (IMU) istituita dagli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della L. 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente capitolo e dal capitolo precedente, si applicano le disposizioni normative vigenti.

3. Dal 1° gennaio 2014 il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU), approvato con la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 13/03/2012 e s.m.i, che viene contestualmente abrogato.

Art. 11 ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani

o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. (1)

2. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, a decorrere dall'01/01/2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. E' necessario presentare dichiarazione attestante il possesso dei necessari requisiti. (2)

3. L'assimilazione comporta per il soggetto passivo l'esclusione dall'imposta ovvero, per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il pagamento dell'imposta con l'aliquota deliberata per abitazione principale e la detrazione di euro 200,00 prevista dal comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 come da ultimo modificato dalla Legge di stabilità 2014 n. 147/2013.

4. Allo stesso regime soggiace l'eventuale pertinenza secondo le regole ordinarie, ovvero nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011.

(1) Art. 13, comma 2, D.L. 201/2011

(2) Ris. n. 10/DF del 5 novembre 2015 Dip. finanze

ART. 11-BIS DIRITTO DI ABITAZIONE DEL CONIUGE

1. Al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare se di proprietà del coniuge defunto o comune comprese le pertinenze a norma di quanto disposto dall'art. 540 c.c. (1)

(1) Articolo introdotto con Delibera di C.C. n. 2 del 24/01/2017.

Art. 12 FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO

1. Ai fini dell'imposta municipale propria, in caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento antecedentemente alla data di utilizzazione o di ultimazione lavori, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla domanda di accatastamento. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la superficie complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la superficie della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Art. 13 ALIQUOTE, DETRAZIONI E RIDUZIONI

1. La determinazione delle misure di aliquota da applicare, nonché delle detrazioni o riduzioni non stabilite in misura fissa dalle disposizioni legislative vigenti, sono definite con deliberazione del Consiglio comunale adottata, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 14 ULTERIORE DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Il Consiglio comunale, con le modalità e nei termini di cui al precedente art. 13, può disporre l'elevazione della detrazione di base pari a Euro 200,00 per l'abitazione principale e pertinenze relativamente ai soggetti passivi che si trovano in condizioni personali e patrimoniali di disagio economico sociale dal medesimo individuate, stabilendo annualmente condizioni e modalità per accedervi.

Art. 15 COMUNICAZIONE

1. Il soggetto passivo, ai fini dell'applicazione delle specifiche aliquote previste annualmente per le singole fattispecie non rientranti nell'applicazione dell'aliquota ordinaria, è tenuto a presentare al Comune entro il 31 dicembre del relativo anno d'imposta, un'autocertificazione

sottoscritta con l'indicazione dell'aliquota applicata, pena l'esclusione dal diritto, fatto salvo esclusivamente quanto previsto al successivo comma 6.

2. L'autocertificazione di cui al comma precedente deve contenere, oltre all'indicazione dell'aliquota applicata e della tipologia di utilizzo dell'immobile, i seguenti dati:

- codice fiscale
- cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale e natura giuridica
- domicilio fiscale o sede legale
- ubicazione e identificativi catastali delle unità immobiliari (foglio, numero e subalterno)
- codice fiscale, cognome e nome e domicilio fiscale del conduttore che utilizza l'unità immobiliare.

3. Nel caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quella dei conduttori di cui all'articolo 2, comma 3, della Legge n. 431/1998, il soggetto passivo è tenuto a presentare, oltre alla suddetta comunicazione inerente l'utilizzo dell'aliquota agevolata, copia integrale del contratto d'affitto, da cui si possa desumere l'aderenza ai requisiti di cui al comma 3 dell'art. 2, L. 431/1998.

4. Tali comunicazioni hanno validità dall'anno di imposta nel corso del quale vengono presentate ed anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni; in caso contrario deve essere comunicata l'avvenuta variazione.

5. La presente comunicazione sostituisce la dichiarazione IMU limitatamente alle fattispecie indicate nel modello appositamente predisposto ai fini dell'applicazione delle aliquote agevolate rispetto a quella ordinaria.

6. Nel caso di mancata presentazione della comunicazione entro i termini di cui al presente regolamento, ovvero entro quelli previsti annualmente nella deliberazione consiliare relativa alla determinazione delle aliquote IMU, ai fini del riconoscimento della applicabilità dell'aliquota agevolata rispetto a quella ordinaria, i soggetti passivi di imposta, hanno comunque la possibilità di presentare la comunicazione medesima fino alla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU. In tale caso si applica la sanzione amministrativa pari ad euro 258,00 di cui all'art. 14 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 ed all'art. 9 comma 7 del D.Lgs. 23/11.

7. Relativamente al possesso dei requisiti previsti rispettivamente ai commi 3 lettera 0a) e 6-bis dell'art. 13 del D.L. 201/2014, ai soli fini della riduzione del 50 per cento della base imponibile e della riduzione dell'imposta al 75 per cento, trova applicazione quanto disposto dall'art. 3 quater del D.L. 30.04.2019 n. 34 come convertito dalla L. 28.06.2019 n. 58.

Art. 16 IMMOBILI POSSEDUTI DALLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA

1. In applicazione della facoltà di cui all'art. 4, comma 5, del D.Lgs. 4 maggio 2001, si stabilisce che gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dalle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.S.P.) in seguito al riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (I.P.A.B.), sono esenti dall'applicazione dell'Imposta municipale propria solo se utilizzati per gli scopi istituzionali.

Art. 17 IMMOBILI POSSEDUTI DA ENTI NON COMMERCIALI

1. L'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 504/1992, si intende applicabile a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.

Art. 18 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione IMU entro il termine previsto dalle disposizioni di legge vigenti, (1) secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

(1) Art. 13, comma 12-bis, D.L. 201/2011

Art. 19 RISCOSSIONE

1. L'IMU è riscossa dal Comune entro i termini e con le modalità previste dalla legge. Il calcolo dell'imposta avviene in autoliquidazione ad opera dei contribuenti interessati.
2. Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12,00 euro; tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto nell'anno: se il versamento in acconto è uguale o inferiore ad euro 12,00, il versamento dell'intero ammontare del tributo, superiore a euro 12,00, deve essere effettuato in unica soluzione entro il termine per effettuare il saldo. (1)

(1) Comma modificato con Delibera di C.C. n. 2 del 24/01/2017.

CAPITOLO III IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) REGOLAMENTO COMPONENTE TASI Tributo per i servizi indivisibili

Art. 20 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente capitolo, adottate nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinano l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) prevista dai comma 639 e seguenti dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente capitolo e dal capitolo I, si applicano le disposizioni normative vigenti.

Art. 21 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Dal 2016 il presupposto impositivo della TASI si verifica con il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'IMU, di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla L. 14/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. (1)

(1) Art. 1, comma 669, L. 147/2013

Art. 22 SOGGETTI PASSIVI

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 21. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore può effettuare il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni. Il versamento si considera regolare se l'ammontare complessivo dei singoli versamenti risulti pari al dovuto.
3. Nel caso in cui l'oggetto imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
4. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 23 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 e s.m.i.

2. Ai fini TASI, per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, sono applicabili le riduzioni di base imponibile di cui all'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011.

Art. 24 ALIQUOTE

1. Il Consiglio Comunale determina la misura di aliquota da applicare con deliberazione adottata, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. L'aliquota TASI può essere ridotta fino all'azzeramento e differenziata in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. In ogni caso deve essere rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile.

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 25 DETRAZIONI E RIDUZIONI

1. Ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013, e successive modifiche, con la delibera di cui al precedente art. 24, il Consiglio Comunale determina, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201, del 2011, stabilendone sia l'ammontare che le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e/o dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

2. La TASI dovuta per l'abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), assimilata all'abitazione principale ai fini IMU dall'01/01/2015 ai sensi del comma 2 dell'art. 9bis del D.L. 47/2014, è ridotta di due terzi.

Art. 26 DICHIARAZIONE

1. I soggetti individuati all'articolo 22 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il termine previsto dalle disposizioni di legge vigenti (1), la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

(1) Art. 1 comma 684 L. 27.12.2013 n. 147

Art. 27 VERSAMENTI

1. La TASI è riscossa dal Comune: ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013, e successive modifiche, il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) nonché, tramite apposito bollettino di conto

corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, è eseguita sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.
4. Il tributo non è versato qualora esso sia di importo uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo o ai singoli versamenti dei coobbligati in solido.

CAPITOLO IV IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) REGOLAMENTO COMPONENTE TARI Tassa sui rifiuti

Art. 28 DISCIPLINA DELLA TASSA

1. Le disposizioni del presente capitolo, adottate nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinano l'applicazione nel Comune di San Lazzaro di Savena dell'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), prevista dai commi da 639 a 705 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della L. 147/2013.
3. Per quanto non previsto dal presente capitolo e dal capitolo I, si applicano le disposizioni normative vigenti.

Art. 29 NORMATIVA AMBIENTALE

1. Per tutti gli aspetti relativi al servizio di gestione dei rifiuti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo (definizione e classificazione dei rifiuti, assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, modalità di raccolta e trasporto dei rifiuti, zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, ecc.) si fa riferimento alla normativa ambientale, in particolare al testo unico dell'ambiente Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla L. n. 221/2015 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" e al Regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 58 del 24/09/2002 e alle Deliberazioni consiliari n. 75 del 30/11/2010 e n. 66 del 13/12/2011 relative ai Centri di raccolta (ex-stazioni ecologiche) e successive modificazioni e integrazioni. (1)

(1) Comma modificato con Delibera di C.C. n. 2 del 24/01/2017.

Art. 30 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti salvo che non rientrino nei casi di esclusione previsti da legge o regolamento:
- a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi;
 - c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività a titolo esemplificativo e non esaustivo, mercati ambulanti, fiere, mostre, festival, concerti, luna park, circhi, raduni ed attività similari. (1)
3. Costituisce presunzione semplice di detenzione o conduzione di un locale o di un'area scoperta e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica oppure la presenza di arredo o macchinari e finché queste condizioni permangono. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, la presunzione opera dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. (2)
4. Per le utenze non domestiche, anche in assenza delle condizioni predette, la medesima presunzione è integrata dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzazioni per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità. (2)

(1) Comma modificato con Delibera di C.C. n. 2 del 24/01/2017.

(2) Comma introdotto con Delibera di C.C. n. 2 del 24/01/2017.

Art. 31 SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. L'amministratore di condominio o il proprietario dell'immobile è tenuto a presentare su richiesta del comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte. (1)

(1) Comma introdotto con Delibera di C.C. n. 2 del 24/01/2017.

Art. 32 SUPERFICIE IMPONIBILE DEGLI IMMOBILI AI FINI TARI

1. Fino alla compiuta attuazione delle procedure di cui al comma 647 dell'art. 1 della L.147/13, che consistono nell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a

destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile. (1)

2. La superficie calpestabile, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili può essere desunta, oltre che da rilevazione diretta, dalla planimetria catastale o da planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. (1)

3. Per l'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1 e, in ogni caso, il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione di cui al successivo art. 45, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune può considerare come superficie assoggettabile a TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale. (1)

(1) Comma modificato con Delibera di C.C. n. 2 del 24/01/2017.

Art. 33 ESCLUSIONI DAL TRIBUTO

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte che, non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazione, i lastrici solari, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi ecc.;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle abitazioni, non operative (quali parcheggi gratuiti, aree destinate in via esclusiva al transito ed alla sosta al servizio dei dipendenti e dei clienti, parcheggi pertinenziali di attività commerciali ecc);
- d) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (es. gas e luce), sempre che non risultino persone residenti nell'immobile;
- e) le centrali termiche e locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data di effettiva ultimazione dei lavori. Il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo e a condizione di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile e sempre che non risultino persone residenti nell'immobile; potranno essere effettuati controlli sullo stato dei lavori da personale comunale per verificare la veridicità di quanto dichiarato;
- g) le soffitte, spostigli, stenditoi, lavanderie, e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1.50;

- h) la parte degli impianti sportivi (compresi ad esempio maneggi, piste di pattinaggio, palestre, piscine, campi sportivi, piste ecc.) riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando la tassabilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e in genera aree destinate al pubblico;
- i) i fabbricati danneggiati, oggettivamente non agibili e non abitabili e di fatto inutilizzati;
- l) gli edifici in cui viene esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi dove si svolgono le funzioni religiose;
- m) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- n) gli immobili strumentali all'attività agricola ed all'allevamento (ad esempio ricovero attrezzature agricole, fienili, legnaie, silos, stalle) ed attività florovivaistiche (ad esempio serre);

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.(1)

2. Con riferimento alle superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:

- a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- b) sono assoggettati al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; in ogni caso sono soggetti al tributo i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani assimilati.

3. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti:

- a) sono escluse dal tributo: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- b) sono soggetti al tributo: i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.

(1) Comma modificato con Delibera di C.C. n. 2 del 24/01/2017.

Art. 34 RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI (1)

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in modo prevalente e continuativo, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che essi ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Con riferimento alle superfici delle utenze non domestiche ove si producono, in modo prevalente e continuativo, rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, individuate ai sensi dell'art. 29 del presente Regolamento, nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo, non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento a tassazione ordinaria delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Per le utenze non domestiche di seguito indicate, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie promiscua le seguenti riduzioni percentuali:

AUTOCARROZZERIE 50%

AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI 50%

ATTIVITA' ARTIGIANALI MANIFATTURIERE NELLE QUALI SIANO PRESENTI SUPERFICI ADIBITE A:

VERNICIATURA E/O LAVORAZIONE SUPERFICIALE DI METALLI E NON METALLI, QUALI FALEGNAMERIE E SIMILI. 50%

GOMMISTI 50%

ROSTICCERIE 50%

VERNICIATURA-GALVANOTECNICIFONDERIE 50%

TIPOGRAFIE, STAMPERIE, SERIGRAFIE, VETRENERIE ARTISTICHE 40%

LAVANDERIE E TINTORIE 40%

OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA 40%

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, AUTOLAVAGGIO, 30%

AUTORIMESSAGGI AUTOFFICINE, ELETTRAUTO 30%

PASTICCERIE 30%

RISTORANTI 25%

LABORATORI FOTOGRAFICI ED ELIOGRAFIE 25%

AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI 20%

LABORATORI DI ANALISI 15%

ALLESTIMENTI ED INSEGNE 10% (2)

4. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non assimilati non comprese fra quelle indicate nel comma 3, la riduzione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali non assimilati.

5. Al fine della riduzione della superficie tassabile di cui ai commi precedenti, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione le superfici di formazione dei rifiuti speciali non assimilati;

b) comunicare al Comune, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. In difetto sarà assoggettata al tributo l'intera superficie per l'intero anno solare.

6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

(1) Articolo modificato con delibera di C.C. n. 55 del 30/09/2014 (2)

Comma modificato con Delibera di C.C. n. 2 del 24/01/2017.

Art. 35 CATEGORIE DI UTENZE

1. Ai fini dell'applicazione del tributo, l'utenza è articolata nelle categorie di utenza domestica e non domestica, intendendosi:

a) per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;

b) per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi. (1)

2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

a) domestiche residenti: le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti è determinato sulla base delle risultanze del foglio di famiglia anagrafico corrispondente, salvo dichiarazione, (da presentarsi con le modalità e nei termini di cui all'art. 45 del presente regolamento) del soggetto passivo relativa alla presenza per almeno sei mesi nell'anno solare di ulteriori occupanti non residenti oppure accertato dall'ufficio in assenza di dichiarazione. Tale numero di componenti può essere diversamente determinato solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero e deve essere dichiarato con le modalità e nei termini di cui all'art. 45 del presente regolamento. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio;

b) domestiche non residenti: le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Per tali utenze il numero dei componenti è determinato sulla base della dichiarazione presentata dal soggetto passivo con le modalità e nei termini di cui all'art. 45 del presente regolamento, o, in mancanza, quello di un'unità ogni 30 mq. di superficie imponibile con arrotondamento all'unità superiore. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la propria residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

3. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, se condotte da persona fisica priva di utenza abitativa nel Comune, si considerano utenze non domestiche. (2)

(1) Comma modificato con Delibera di C.C. n. 2 del 24/01/2017.

(2) Comma introdotto con Delibera di C.C. n. 2 del 24/01/2017.

Art. 36 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidata su base giornaliera.

2. La tariffa, nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

3. La tariffa TARI è composta dalla sola quota fissa.

4. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. Le tariffe sono determinate annualmente sulla base dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati relativo all'esercizio di riferimento, in modo che sia

assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003.

5. Il Consiglio comunale, con il provvedimento relativo alla determinazione delle tariffe del tributo, ripartisce l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa tra le utenze domestiche e non domestiche, tali da assicurare nella modulazione della tariffa riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

6. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria. In particolare:

- la tariffa del tributo viene determinata dal prodotto del costo medio generale netto per unità di superficie per il coefficiente o indice di produttività specifica dei rifiuti nonché per il coefficiente o indice di qualità specifica dei rifiuti di ogni singola attività o utilizzazione; - la tariffa del tributo per le utenze domestiche viene inoltre modulata secondo i coefficienti rapportati al numero dei componenti;

- i coefficienti o indici di produttività specifica dei rifiuti e la classificazione delle categorie per le utenze domestiche (abitazioni private) e per le utenze non domestiche (tutte le altre utenze) vengono determinati tenendo conto dei parametri di produttività fissati dal D.P.R. 27.04.1999 n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" e del contesto territoriale; - le attività caratterizzate da coefficienti di produttività simili vengono aggregate in categorie contributive assoggettabili con la medesima tariffa.

Art. 37 CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE

1. In base alle disposizioni di cui all'articolo precedente, agli effetti dell'applicazione della TARI, i locali e le aree tassabili sono classificati come segue:

CATEGORIE DELLE UTENZE DOMESTICHE

Classi

D01. abitazioni - prima fascia (1 componente /nucleo familiare)

D02. abitazioni- seconda fascia (2 componenti /nucleo familiare)

D03. abitazioni- terza fascia (3 componenti /nucleo familiare)

D04. abitazioni- quarta fascia (4 componenti /nucleo familiare)

D05. abitazioni- quinta fascia (5 componenti /nucleo familiare)

D06. abitazioni- sesta fascia (6 o più componenti /nucleo familiare)

CATEGORIE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Classi

N01. uffici della pubblica amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, circoli, istituzioni, enti di assistenza.

N02. cinematografi e teatri.

N03. autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta, autoservizi, autotrasporti.

N04. campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi, autolavaggi.

N05. stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie, autobus.

N06. sale esposizioni ed autosaloni.

N07. alberghi, agriturismi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante.

N08. alberghi, agriturismi, pensioni, locande, affittacamere, senza ristorante. N09. carceri, case di cura e di riposo, caserme, ricoveri, collegi e convitti.

N10. ospedali.

N11. agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi, uffici postali, ambulatori medici e veterinari.

N12. banche ed istituti di credito.

N13. cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta, abbigliamento.

N14. edicole, farmacie, plurilicenze, tabaccherie.

N15. negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti.

- N16. banchi di mercato di beni durevoli.
- N17. barbiere, estetista, parrucchiere.
- N18. attività artigianali tipo botteghe: (elettricista, fabbro, falegname, idraulico).
- N19. autofficina, carrozzeria, elettrauto, gommista.
- N20. attività industriali con capannoni di produzione.
- N21. attività artigianali di produzione di beni specifici.
- N22. osterie, pizzerie, pubs, ristoranti, trattorie, agriturismi solo ristorazione.
- N23. birrerie, hamburgerie, mense, paninoteche, tavole calde.
- N24. bar, caffè, pasticcerie, gelaterie.
- N25. generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati), pizzerie da asporto.
- N26. plurilicenze alimentari e/o miste.
- N27. fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio.
- N28. ipermercati di generi misti.
- N29. banchi di mercato generi alimentari.
- N30. discoteche, night clubs, sale scommesse, sale da ballo, sale giochi.
- N31. bed and breakfast.

2. L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle categorie di attività, viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata; in tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o per l'altra attività, si fa riferimento alla destinazione principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi. (1)

6. Le utenze non domestiche nelle quali l'attività si fermi a seguito di procedure concorsuali, cassa integrazione a zero ore, cessazione attività, ai fini dell'applicazione della tariffa si considerano come luoghi di deposito salvo che non rientrino nelle ipotesi di esclusione di cui all'art. 33 del presente regolamento. (1)

(1) Comma modificato con Delibera di C.C. n. 2 del 24/01/2017.

Art. 38 SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo. (1)

(1) Comma modificato con Delibera di C.C. n. 2 del 24/01/2017.

Art. 39 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
3. La misura tariffaria è determinata in base alle tariffe annuali della TARI, rapportate a giorno, maggiorate di un importo percentuale pari al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
6. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12,00 euro.
8. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti ed in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per il tributo annuale.
9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.
10. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:
 - a) occupazioni per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio o svolgono mestieri (mimi, suonatori, pittori, arrotini ecc.) su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta stessa non si protrae per più di un'ora;
 - b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni;
 - c) occupazioni effettuate da cantieri, ad esclusione dei locali adibiti a ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti assimilati agli urbani per i quali il tributo è dovuto;
 - d) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo (ad es. con tubazioni, condutture, cavi, allacciamenti, fioriere, alberi o addobbi natalizi, fiori o piante ornamentali in occasione di festività ricorrenze, celebrazioni, rastrelliere, tabelle segnaletiche ecc.);
 - e) occupazioni effettuate da banchetti per raccolta firme, banchetti di partiti politici o di enti non commerciali, non eccedenti i 16 metri quadrati, purché non si effettuino attività di somministrazione di cibi o bevande, o attività di vendita per finalità commerciali;
 - f) occupazioni di aree scoperte per un massimo di sei ore giornaliere in assenza di somministrazione di cibi o bevande o vendita commerciale;
 - g) occupazione per lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture effettuate con ponti, steccati o simili;
 - h) occupazioni per manutenzione del verde, potature ecc. limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni;
 - i) occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province/Città Metropolitane, dai Comuni per attività istituzionali o da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo stato.
11. Si considera soggetta a tributo giornaliero ogni altra occupazione che non rientra nei casi di esenzione.

ART. 40 TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Art. 41 RIDUZIONI DELLA TASSA

1. Il tributo è ridotto del 60% per le utenze poste a una distanza dal più vicino punto di raccolta superiore a 500 metri, misurata dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.

2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20% della tariffa.

3. Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e non continuativo e per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, si applica una riduzione della tariffa pari al 30%. (1)

4. Per i locali, diverse dalle abitazioni, e per le aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a nove mesi, si applica una riduzione del tributo pari al 30% purché tali condizioni di uso risultino da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. (1)

5. A decorrere dal 01/01/2017, per i fabbricati rurali ad uso abitativo, definiti ai sensi dell'art.9, comma 3, del D.L. 30.12.1993 n. 557 e relative pertinenze, si applica una riduzione della tariffa pari al 30% a condizione che dichiarino di effettuare in modo continuativo il compostaggio dei propri rifiuti organici e vegetali. Tale attività potrà essere verificata da personale incaricato dal Comune o dallo stesso gestore del servizio, ed in caso di dichiarazione mendace il Comune potrà rivalersi anche per gli anni pregressi. (1)

6. La Tari dovuta per l'abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), assimilata all'abitazione principale ai fini IMU dall'01/01/2015 ai sensi del comma 2 dell'art. 9bis del D.L. 47/2014, è ridotta di due terzi.

7. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione; cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

8. In virtù della minore attitudine a produrre rifiuti, si applica una riduzione della tassa pari al 50 per cento per le aree scoperte operative delle utenze non domestiche, compresi i magazzini all'aperto.

9. A decorrere dal 01/01/2017, alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno secondo modalità preventivamente concordate nell'ambito dei patti di collaborazione sottoscritti con il Comune, è riconosciuta una riduzione della tariffa, comunque non superiore al 20%, così determinata:

a) riduzione del 5% per quelle attività che dimostrano di avere ritirato dalla vendita e donato prodotti alimentari in quantità pari ad un valore del 10% della produzione annua presunta calcolata sulla base del valore ottenuto dal prodotto dell'indice di produttività specifica (IPS) della categoria tariffaria di appartenenza con la produzione media per unità di superficie presente nel Comune e la superficie assoggettata a tassazione (kg/m²anno);

- b) riduzione del 10 % per quelle attività che dimostrano di avere ritirato dalla vendita e donato prodotti alimentari in una quantità maggiore del 10 % e minore o pari al 20 % della produzione annua presunta calcolata sulla base del valore ottenuto dal prodotto dell'indice di produttività specifica (IPS) della categoria tariffaria di appartenenza con la produzione media per unità di superficie presente nel Comune e la superficie assoggettata a tassazione (kg/m²anno);
- c) riduzione del 15 % per le attività che dimostrano di avere ritirato dalla vendita e donato prodotti alimentari in quantità maggiore del 20 % e minore o pari al 30% della produzione annua presunta calcolata sulla base del valore ottenuto dal prodotto dell'indice di produttività specifica (IPS) della categoria tariffaria di appartenenza con la produzione media per unità di superficie presente nel Comune e la superficie assoggettata a tassazione (kg/m²anno);
- d) riduzione del 20 % per le attività che dimostrano di avere ritirato dalla vendita e donato prodotti alimentari in quantità superiore al 30 % della produzione annua presunta calcolata sulla base del valore ottenuto dal prodotto dell'indice di produttività specifica (IPS) della categoria tariffaria di appartenenza con la produzione media per unità di superficie presente nel Comune e la superficie assoggettata a tassazione (kg/m²anno). Il riconoscimento della riduzione tariffaria, applicabile relativamente alle utenze adibite alla produzione o distribuzione di beni alimentari oggetto di donazione, è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di apposita istanza indicando il patto di collaborazione sottoscritto, l'elenco dettagliato delle quantità di prodotti alimentari ritirati dalla vendita e oggetto di donazione nell'anno precedente e dei soggetti destinatari, allegando copia di apposita documentazione. (2)

(1) Comma modificato con Delibera del C.C. n. 2 del 24/01/2017.

(2) Comma introdotto con Delibera del C.C. n. 2 del 24/01/2017 ai sensi dell'art. 1, commi 652 e 659, della L. n. 147/2013.

Art. 42 RIDUZIONI PER RICICLO E RIUTILIZZO (1)

1. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere in modo continuativo al compostaggio dei propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, mediante comunicazione annuale redatta su modello predisposto dal Comune da presentare a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del compostaggio, è applicata una riduzione della tariffa pari al 10% da concedere a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. (2)
2. A favore delle utenze non domestiche che dichiarano di provvedere in modo continuativo al compostaggio aerobico dei residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche, mediante comunicazione annuale redatta su modello predisposto dal Comune da presentare a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del compostaggio, è applicata una riduzione della tariffa pari al 10%, relativamente alle utenze dove si producono i residui oggetto di compostaggio, da concedere a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. (2) 3. La comunicazione deve essere corredata dalla documentazione che comprovi la realizzazione di un sistema di compostaggio efficiente. Il venire meno delle condizioni che implicano la riduzione di tariffa deve essere dichiarata ai sensi dell'art. 45 del presente Regolamento. Tale attività potrà essere verificata da personale incaricato dal Comune o dallo stesso gestore del servizio, ed in caso di dichiarazione mendace il Comune potrà rivalersi anche per gli anni pregressi. (3)
4. Alle utenze non domestiche che avviano al riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, è concessa una riduzione della tariffa:
- pari al 5% purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno una percentuale dal 10 al 30 per cento della produzione annua presunta calcolata sulla base del valore ottenuto dal prodotto dell'indice di produttività specifica (IPS) della categoria tariffaria di appartenenza con la produzione media per unità di superficie presente nel Comune e la superficie assoggettata a tassazione (kg/m²anno);

- pari al 10% purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno una percentuale dal 30 al 50 per cento della produzione annua presunta calcolata sulla base del valore ottenuto dal prodotto dell'indice di produttività specifica (IPS) della categoria tariffaria di appartenenza con la produzione media per unità di superficie presente nel Comune e la superficie assoggettata a tassazione (kg/m²anno);
- pari al 15% purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno una percentuale oltre il 50 per cento della produzione annua presunta calcolata sulla base del valore ottenuto dal prodotto dell'indice di produttività specifica (IPS) della categoria tariffaria di appartenenza con la produzione media per unità di superficie presente nel Comune e la superficie assoggettata a tassazione (kg/m²anno). La riduzione del tributo si applica a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione all'ufficio di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del riciclo dei rifiuti speciali assimilati, corredata di tutta la necessaria documentazione che attesti la qualità e la quantità di rifiuti assimilati avviati a riciclo nel corso dell'anno interessato dalla richiesta dell'agevolazione. (3)

(1) Articolo modificato con delibera di C.C. n. 55 del 30/09/2014

(2) Comma modificato con Delibera di C.C. n. 2 del 24/01/2017.

(3) Comma introdotto con Delibera di C.C. n. 2 del 24/01/2017 ai sensi dell'art. 37, comma 1, della L. n. 221/2015.

Art. 43 CUMULABILITA' DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Le riduzioni e le agevolazioni, per le utenze domestiche e non domestiche, sono cumulabili fino ad un limite massimo del 70% del tributo dovuto.

Art. 44 ULTERIORI AGEVOLAZIONI

1. In applicazione dell'art. 4 comma 5 del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, si applica una riduzione della tariffa pari al 40 per cento.

2. Al fine di agevolare chi effettua la raccolta differenziata, per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani in modo differenziato presso le stazioni ecologiche attrezzate individuate dal Comune è riconosciuto uno sconto tariffario. L'importo complessivo annuale da destinare allo sconto tariffario viene deliberato annualmente dalla Giunta Comunale.

L'attribuzione dello sconto tariffario ai singoli utenti avviene secondo criteri determinati dalla Giunta Comunale che tengano comunque conto dei quantitativi conferiti.

3. Sono esenti dal tributo le persone residenti assistite in modo permanente dal Comune in quanto versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli sub-affittati. Le specifiche richieste degli interessati sono vagliate dal competente ufficio comunale di assistenza che stabilisce se sussistono le condizioni per l'esenzione ed inoltra l'elenco degli aventi diritto ogni anno entro il 31 gennaio al Settore Entrate.

4. Sono esenti dal tributo i locali e le aree occupate o comunque tenute a disposizione dal Comune.

5. Alle utenze domestiche limitatamente alle famiglie residenti con reddito ISEE inferiore a 15.000,00 euro e alle famiglie con reddito ISEE da 15.000,00 a 20.000,00 euro qualora il reddito familiare sia esclusivamente da lavoro dipendente e/o da pensione si applica una riduzione della tariffa pari al 19%. La riduzione è accordata annualmente sulla base di apposita richiesta su modello predisposto dall'ufficio da presentare, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno. (1)

6. Alle aziende che nel corso dell'anno precedente hanno usufruito di ammortizzatori sociali e non hanno ridotto il personale si applica una riduzione della tariffa pari al 4%. La riduzione è accordata annualmente sulla base di apposita richiesta su modello predisposto dall'ufficio da presentare, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno. (2)

7. A decorrere dal 01/01/2017, alle utenze delle attività commerciali in possesso del marchio "Slot free E-R" di cui alla Legge 4 luglio 2013 n. 5 della Regione Emilia Romagna, si applica una riduzione pari al 5% del tributo annuo dovuto. La riduzione è accordata annualmente sulla base di apposita comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 Settembre di ogni anno e si applica anche per gli anni successivi purché permanga il requisito. (2)

8. E' applicata la riduzione del 25% dell'importo annuo del tributo dovuto alle utenze delle attività commerciali con superficie ai fini TARI fino a 80 mq. e del 20% per le utenze con superficie superiore a 80 mq. che entro il 30 Settembre dismettano slot machine, video lottery e simili, e ne documentino la rimozione con apposita istanza di riduzione. (2)

9. E' riconosciuta la riduzione di euro 200,00 dell'importo annuo del tributo dovuto a favore dei contribuenti che realizzino interventi finalizzati alla cura e alla rigenerazione dei beni comuni, quantificati in un valore non inferiore a euro 1.000,00, attuati nell'ambito dei patti di collaborazione sottoscritti con il Comune. La riduzione si applica a condizione che ne venga fatta richiesta su modello appositamente predisposto dall'ufficio entro il 30 Novembre. (2)

10. Ulteriori agevolazioni potranno essere approvate con la deliberazione di approvazione delle tariffe annuali. (1)

10. Ai sensi dell'art.1 comma 86 della Legge 28/12/1995 n.549 il tributo è ridotto al 50% a favore delle attività commerciali e artigianali relativamente alle sedi operative che si affacciano in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi.

Per beneficiare delle agevolazioni è necessario che i contribuenti:

a) siano titolari di un'attività commerciale o artigianale. In aggiunta, rientrano tra i soggetti agevolabili anche i titolari di quelle attività assimilabili alle attività commerciali/artigianali perché basate anch'esse sul richiamo della clientela effettuato con l'apposito allestimento dello spazio vetrina: ciò premesso sono pertanto assimilabili alle attività commerciali/artigianali solo le attività con sede operativa ubicata in locali al piano terreno con vetrina;

b) abbiano la sede operativa della propria attività che si affacci direttamente (con apposito punto di accesso della clientela) sulla strada o area preclusa al traffico a causa dell'apertura del cantiere; si considera "zona preclusa al traffico" l'area o strada per la quale, a causa della presenza del cantiere, sia interdetta l'accessibilità veicolare di almeno una direzione di marcia;

c) subiscano la presenza del suddetto cantiere per un periodo superiore a 6 mesi: la durata dei lavori fa riferimento alla data di inizio e di chiusura del cantiere; d) siano in regola con il pagamento dei tributi comunali.

L'agevolazione deve essere richiesta a pena di decadenza dal diritto entro il 31 gennaio dell'anno successivo da chi ritenga di possedere tutti i necessari requisiti con apposita istanza redatta su modello predisposto dal Settore Entrate e sarà concessa a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, sulla base di un elenco formato dagli uffici comunali competenti, attestante la data di inizio e fine lavori e la localizzazione dell'attività nella zona preclusa al traffico, previa verifica del regolare pagamento dei tributi;

10 bis. a decorrere dal 01/01/2019 ai sensi dell'art. 1 comma 660 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 è riconosciuta una riduzione del tributo così determinata:

a) del 8% a favore delle attività commerciali e artigianali relativamente alle sedi operative che si affacciano in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si eseguono nel corso dell'anno per un periodo complessivo non inferiore a giorni 7 e fino a giorni 30;

b) del 16% a favore delle attività commerciali e artigianali relativamente alle sedi operative che si affacciano in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si eseguono nel corso dell'anno per un periodo complessivo da giorni 31 e fino a giorni 60;

c) del 24% a favore delle attività commerciali e artigianali relativamente alle sedi operative che si affacciano in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la

realizzazione di opere pubbliche che si si eseguono nel corso dell'anno per un periodo complessivo da giorni

61 e fino a giorni 90;

d) del 32% a favore delle attività commerciali e artigianali relativamente alle sedi operative che si affacciano in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si si eseguono nel corso dell'anno per un periodo complessivo da giorni 91 e fino a giorni 120;

e) del 40% a favore delle attività commerciali e artigianali relativamente alle sedi operative che si affacciano in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si si eseguono nel corso dell'anno per un periodo complessivo da giorni 121 e fino a giorni 150;

f) del 48% a favore delle attività commerciali e artigianali relativamente alle sedi operative che si affacciano in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si si eseguono nel corso dell'anno per un periodo complessivo da giorni 151 e fino a giorni 180;

Si applicano le condizioni e le modalità previste dal comma 10 del presente articolo.

(1) Comma modificato con Delibera di C.C. n. 2 del 24/01/2017.

(2) Comma introdotto con Delibera di C.C. n. 2 del 24/01/2017.

ART. 44-bis

CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI.

1. Il riconoscimento delle agevolazioni è subordinato alla verifica da parte dell'ufficio del regolare assolvimento degli obblighi dichiarativi e di pagamento del tributo. (1) (1) Articolo introdotto con Delibera di C.C. n. 2 del 24/01/2017.

ART. 44-ter ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa le associazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ed i centri sociali destinati a luogo di incontro e di attività degli anziani e dagli stessi gestiti ed aperti a tutti i cittadini quali punti di ritrovo in cui potere svolgere attività di tempo libero e culturali nonché favorire l'integrazione e la solidarietà sociale. Al fine dell'esenzione è necessario che:

- le ONLUS e i centri sociali detengano in convenzione a titolo gratuito immobili di proprietà comunale;
- i centri sociali in oggetto abbiano forma associativa, siano autogestiti con proprio statuto che ne regola l'organizzazione e la gestione, ne sia consentito l'accesso a semplice richiesta attraverso l'iscrizione e il versamento di una quota sociale annua e siano federati nell'ANCESCAO, associazione nazionale centri sociali e orti. Pur essendo rivolti principalmente a persone anziane i centri sociali in oggetto devono svolgere attività che coinvolgono altre fasce d'età e possono ospitare presso la loro sede attività di altri gruppi territoriali.

2. Sono in ogni caso esclusi dalla suddetta esenzione gli immobili destinati ai servizi-socio sanitari-assistenziali in accreditamento.

Art. 45 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi della tassa sono tenuti a dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di novanta giorni dalla data in cui:

- a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
- b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;

- c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
2. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
 3. Le variazioni del numero dei componenti residenti del nucleo familiare così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione. (1)
 4. A decorrere dal 01/01/2017, nel caso di decesso del contribuente i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della denuncia di cancellazione entro i termini prescritti. In mancanza della dichiarazione si procederà alla cancellazione d'ufficio della dichiarazione di possesso o detenzione del soggetto deceduto e alla iscrizione d'ufficio a carico dei soggetti sopra individuati, con contestuale applicazione della sanzione per omessa denuncia. Qualora a seguito di decesso o trasferimento del contribuente non sia possibile individuare coobbligati o eredi, si procederà alla cancellazione d'ufficio della dichiarazione di possesso, occupazione o detenzione del soggetto deceduto o trasferito e alla iscrizione d'ufficio del proprietario. (1)
 5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. (1)
 6. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree. (1)
 7. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché dichiarata nel termine di cui al primo comma. (1)
 8. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. (1)
 9. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno che comportano un aumento della tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione; lo stesso principio vale anche per le variazioni che comportano una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta nel termine di cui al primo comma, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio. (1)
 10. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda. (1) (1) Comma modificato con Delibera di C.C. n. 2 del 24/01/2017.

Art. 46 CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
4. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
5. Nella dichiarazione il dichiarante potrà indicare un proprio indirizzo e-mail per il recapito gratuito della liquidazione del tributo con allegati moduli di pagamento.

Art. 47 RISCOSSIONE

1. La TARI è riscossa dal Comune in base alle dichiarazioni, suddividendo di norma l'ammontare annuale, comprensivo del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, in tre rate aventi scadenza il 16 MAGGIO, il 16 LUGLIO e il 16 SETTEMBRE. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 GIUGNO di ciascun anno.
2. Relativamente all'anno 2014 il tributo è liquidato in tre rate aventi scadenza il 16 LUGLIO, IL 16 SETTEMBRE e il 16 NOVEMBRE.
3. Nell'anno 2015 il Comune riscuote la TARI, in deroga a quanto previsto al comma 1, in due rate aventi scadenza il 16 settembre e il 16 novembre, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 16 settembre. Con riferimento alle dichiarazioni presentate nel corso del secondo semestre dell'anno 2015, la riscossione viene effettuata nell'anno 2016 con scadenza 16 LUGLIO e 16 SETTEMBRE.
4. La riscossione della TARI 2016, in deroga a quanto previsto al comma 1, è effettuata in due rate aventi scadenza il 16 SETTEMBRE e il 16 NOVEMBRE, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 16 SETTEMBRE. Con riferimento alle dichiarazioni presentate nel corso del secondo semestre dell'anno 2016, la riscossione viene effettuata nell'anno 2017 con scadenza 16 MAGGIO e 16 LUGLIO.
5. La riscossione della TARI 2017, in deroga a quanto previsto al comma 1, è effettuata in due rate aventi scadenza il 31 LUGLIO e il 30 SETTEMBRE, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 31 LUGLIO. Con riferimento alle dichiarazioni presentate nel corso del secondo semestre dell'anno 2017, la riscossione viene effettuata nell'anno 2018 con scadenza 16 MAGGIO e 16 LUGLIO. (1)
6. La riscossione della TARI 2018 è effettuato in base a quanto disposto dal comma 1 in tre rate aventi scadenza il 16 MAGGIO, il 16 LUGLIO ed il 16 SETTEMBRE. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 GIUGNO.
7. La riscossione della TARI 2019 è effettuata in base a quanto disposto dal comma 1 in tre rate aventi scadenza il 16 MAGGIO, il 16 LUGLIO ed il 16 SETTEMBRE. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 GIUGNO.
8. La riscossione della TARI 2020 è effettuata in deroga a quanto previsto al comma 1, in tre rate aventi scadenza il 16 LUGLIO, il 16 SETTEMBRE ed il 16 DICEMBRE. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 GIUGNO. Il conguaglio della riscossione TARI sulla base

delle tariffe deliberate per l'anno 2020 sarà effettuato con la rata di dicembre ovvero con successiva emissione.

9. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (modello F24) ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. (1)

10. Al fine di semplificare l'adempimento, il Settore Entrate invierà al domicilio fiscale dei contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per TARI e tributo provinciale, il numero delle rate e le rispettive scadenze ed il modello di pagamento. Il contribuente è tenuto a prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito dell'invito di pagamento predisposto dal Comune per poter eseguire il versamento entro il relativo termine di scadenza. (1)

11. Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12,00 euro; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo uguale o inferiore a 12,00 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. (1)

12. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente un avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme, comprensive degli interessi e delle sanzioni, da versare in unica rata entro 60 giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica. (1)

(1) Comma modificato con Delibera di C.C. n. 2 del 24/01/2017.

(2) Comma modificato con Delibera di C.C. n. 18 del 30/03/2017.

Art. 48 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Dal 1° gennaio 2014 il "Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)", approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 15/10/2013, è abrogato.

2. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità dei precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani in conformità al rispettivo regime normativo ed entro i termini decadenziali o prescrizionali previsti.